



COMUNE DI UDINE

Dipartimento Politiche sociali, educative e culturali

U.O. Immigrazione, abitare sociale e promozione dei diritti di cittadinanza

Centro Servizi per Stranieri

**TESTO DELLA “VECCHIA” LEGGE**

**TESTO DELLA “NUOVA” LEGGE**

<p><b>Art. 4</b> (Destinatari del sistema integrato)</p> <p><b>1.</b> Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella regione.</p> <p><b>2.</b> Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti nel territorio della regione di seguito indicate:</p> <p><b>a)</b> cittadini italiani temporaneamente presenti;</p> <p><b>b)</b> stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del <a href="#">decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</a> (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);</p> <p><b>c)</b> richiedenti asilo, rifugiati e apolidi;</p> <p><b>d)</b> minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.</p> <p><b>3.</b> Tutte le persone comunque presenti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di assistenza urgente, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23.</p> <p><b>4.</b> Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. L'assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 e' di competenza del Comune nel cui territorio si e' manifestata la necessita' dell'intervento. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.</p> <p><b>5.</b> L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel</p>	<p>Art. 51. Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 31 marzo 2006, 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:</p> <p>1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi.</p> <p><u>Abrogato</u></p> <p>Tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente.</p> <p>Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.</p> <p><u>A questo comma viene aggiunto:</u> Il limite temporale di cui al comma 1 non opera per i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lette-</p>
--	--



Centro Servizi per  
Stranieri

33100 Udine  
Viale Duodo, 77  
tel. 0432 271699  
fax 0432 271236

Paola.piccoli@comune.udine.it  
www.comune.udine.it  
C.F. e P. IVA 00168650307

<p>quale esse hanno la residenza prima del ricovero.</p>	<p>ra b), lettera c) relativamente al sostegno dei minori, lettere e), f) e h).</p>
--	---